



Dicastero:

Sistemazione del territorio

Messaggio Municipale:

No. 1573

Oggetto:

Abrogazione art. 22 NAPR

Commissione di esperti



MM No. 1573

Abrogazione art. 22 NAPR Commissione di esperti

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio chiede l'adozione della variante di piano regolatore relativa all'abrogazione art. 22 NAPR Commissione di esperti.

Introduzione

Il piano regolatore (PR) di Gordola è stato approvato nel 1996 e successivamente è stato oggetto di diverse varianti di PR. Il PR è tenuto a giorno sottoforma di geodati ed è visualizzabile sul portale cantonale dei Piani regolatori (map.geo.ti.ch), in formato LALPT. Sono attualmente in corso alcune varianti che riguardano i nuclei vecchi, che sono state oggetto di Esame preliminare cantonale a luglio 2021.

Con risoluzione del 27.09.2021, il Consiglio comunale di Gordola ha accolto la mozione denominata "Eliminare la Commissione Nuclei". In sintesi, il legislativo comunale ha deciso di rinunciare alla citata Commissione la cui competenza è disciplinata dall'art. 22 NAPR in vigore, ovvero:

- fornire, anche preventivamente, ai privati la consulenza tecnica necessaria per l'utilizzazione edilizia dei fondi inclusi nella zona dei nuclei vecchi (NV);
- esaminare e preavvisare tutti i progetti pubblici e privati d'incidenza territoriale inclusi in detta zona.

L'art. 22 NAPR prevede inoltre che solo per ragioni valide e pertinenti il Municipio possa discostarsi dal preavviso della Commissione.

Di conseguenza, per attuare la decisione del Consiglio comunale, il Municipio ha deciso di promuovere la variante di piano regolatore in oggetto, volta a:

- abrogare l'art. 22 "Commissione di esperti";
- stralciare il puntuale rimando all'art. 22 contenuto nell'art. 11 cpv. 6.

Istoriato

Di seguito si ripercorrono le tappe relative a questo iter decisionale secondo la LOC e il Regolamento comunale:

- Mozione "Eliminare la commissione nuclei" datata 30.01.2020 e presentata dal Consiglio comunale il 03.02.2020.



Nella seduta ordinaria del Legislativo del 03.02.2020, è stata presentata la mozione denominata “Eliminare la commissione nuclei”, che propone lo stralcio dell’art. 22 delle NAPR “Commissione di esperti”. Tale articolo prevede che il Municipio designi una Commissione di tre esperti per la consulenza ai privati e per l’esame dei progetti all’interno della zona dei nuclei vecchi. Prevede inoltre che il Municipio si possa discostare dal preavviso della Commissione solo per ragioni “valide e pertinenti”.

La mozione contesta nel merito: la composizione della Commissione (non residenti a Gordola); il tenore (teorico e troppo restrittivo) dei giudizi della Commissione; le loro conseguenze sull’iter dei progetti (che ne risultano complicati); la mancanza di potere di apprezzamento da parte del Municipio. Inoltre, ritiene che i compiti ora affidati alla Commissione potranno essere svolti dall’UTC.

- Lettera del Municipio del 19.05.2020

Il Municipio ha invitato le Commissioni di PR e della Legislazione a tenere conto della procedura in corso relativa alla zona dei nuclei vecchi, a quel momento in attesa di Esame preliminare, con cui tra le altre cose si propone di non più considerare il preavviso della Commissione come vincolante per il Municipio. In sintesi, il Municipio invitava il Consiglio comunale a non accogliere la citata mozione.

- Rapporto della Commissione Piano regolatore e Rapporto della Commissione Legislazione Ottobre-dicembre 2020

Le commissioni si sono espresse a favore della mozione, sostenendo gli argomenti dei mozionanti.

- Messaggio municipale no. 1489 del 15.06.2021

Il Municipio, tenuto conto dei punti sopra riportati, ha invitato il Legislativo a voler respingere la mozione.

- Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale in seduta del 27.09.2021

La mozione “Eliminare la commissione nuclei” è stata accolta.

- Decisione del Consiglio di Stato no. 428 del 01.02.2023 nel merito del ricorso interposto contro la risoluzione del CC che accoglieva la mozione.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che chiede l’annullamento della citata risoluzione con cui il CC ha accolto la mozione. Il ricorso sosteneva che il legislativo comunale non avrebbe potuto eliminare la Commissione nuclei, dovendo tale eliminazione seguire l’iter previsto dalla LST (variante di PR). Il CdS ha invece confermato che si tratta di un oggetto che rientra nel campo di competenza del Consiglio comunale il quale, in virtù della LOC, è chiamato per legge ad adottare e modificare il PR di cui le NAPR fanno parte.



- Richiesta UTC del 28.03.2023 e successiva risposta dell'Ufficio della pianificazione locale del 28.03.2023.

L'UTC ha chiesto all'UPL se, a seguito della decisione del CC di accogliere la mozione, il Municipio avrebbe dovuto intraprendere una variante di PR. L'UPL ha confermato la necessità di intraprendere una variante di PR con procedura ordinaria, verificando l'opportunità di applicare l'art. 25 cpv. 2 LST (esame preliminare facoltativo).

- Decisione del Municipio di adeguamento del PR

Per attuare la decisione del Consiglio comunale, il Municipio ha deciso di promuovere la variante di piano regolatore in oggetto.

Forma e procedura

La variante di PR in oggetto è di carattere formale e puntuale e pertanto non può che riferirsi al PR in vigore, che è in formato LALPT.

Per quanto concerne la procedura, la variante di PR segue la procedura ordinaria, avvalendosi della possibilità di non richiedere l'esame preliminare cantonale (art. 25 cpv. 2 LST).

L'informazione pubblica si è svolta con deposito degli atti dal 7 settembre al 6 ottobre 2023; in questo periodo non sono pervenute osservazioni.

Sintesi della variante di PR

Nelle NAPR in vigore la competenza della Commissione di esperti per la zona dei nuclei vecchi è regolata dall'art. 22 NAPR, con un rimando puntuale all'art. 11 cpv. 6 NAPR.

Con la variante di PR in oggetto si procede ai necessari adeguamenti normativi affinché la decisione del CC abbia riscontro formale nelle NAPR.

Di seguito sono riportate in rosso le parti stralciate (~~parti stralciate dalle NAPR~~), ovvero l'abrogazione dell'intero art. 22:

~~Art. 22 Commissione di esperti~~

~~cpv. 1 Il Municipio designa una Commissione di tre esperti con il compito di:~~

~~*fornire, anche preventivamente, ai privati la consulenza tecnica necessaria per l'utilizzazione edilizia dei fondi inclusi nella zona dei nuclei vecchi (NV);~~

~~*esaminare e preavvisare tutti i progetti pubblici e privati d'incidenza territoriale inclusi in detta zona.~~

~~cpv. 2 Le attribuzioni della Commissione riguardano solo il diritto di competenza comunale; sono in particolare riservate le competenze delle commissioni cantonali delle bellezze naturali e dei monumenti storici secondo le relative leggi.~~



~~cpv. 3 Solo per ragioni valide e pertinenti il Municipio può discostarsi dal preavviso della Commissione.~~

All'art. 11 cpv. 6 NAPR vi è inoltre un rimando puntuale all'art. 22. Per garantire la coerenza interna alle NAPR, si procede pure allo stralcio, anch'esso di carattere meramente formale, di questo rimando (~~parti stralciate dalle NAPR~~; parti aggiunte nelle NAPR):

Art. 11 Distanze da strade, piazze e sentieri

[...] omissis

cpv. 6 Sono riservate le disposizioni ~~degli articoli dell'articolo 21 e 22~~ delle presenti norme per le costruzioni nei nuclei e quelle del diritto cantonale sulle distanze per costruire autorimesse chiuse.

[...] omissis

Rimando agli atti di variante di PR caricati sul portale di pubblicazione

Gli atti di variante di PR che si chiede di adottare sono quelli caricati sul portale cantonale di pubblicazione al seguente indirizzo:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&guid=GOR-2023-A22&idOggettoVariante=ch08ay4y088100000&idPubblicazione=1>

Essi comprendono:

- rapporto di pianificazione, comprensivo di programma di urbanizzazione
- norme di attuazione

La variante di PR è solo normativa, dunque non vi sono modifiche ai piani di PR.

Una volta adottati dal CC e approvati dal CdS, questi atti assumono valore giuridicamente vincolante.



Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione dell'edilizia e Piano Regolatore (articolo 68 LOC e art. 26 e 27 ROC).

Collisione di interesse: Il Municipio ricorda ai membri del Consiglio Comunale che chi dovesse trovarsi in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC) non può prendere parte alla discussione e al voto durante la seduta di CC e in sede di esame commissionale non potrà presenziare nel momento in cui la Commissione affronterà l'esame di questo MM. Si invitano quindi tutti i Consiglieri comunali che si trovano in una situazione di collisione di interesse ad applicare quanto indicato sopra.

Quoziente di voto: è necessaria la maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 16 voti affermativi).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).



Dispositivo d'approvazione

In conclusione, richiamati per esteso il rapporto di pianificazione e le norme di attuazione, nonché le disposizioni applicabili della LOC e della LST, sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio Comunale a voler

Risolvere:

1. È adottata la **variante di PR** concernente l'“Abrogazione art. 22 NAPR Commissione di esperti”.
2. Sono adottati i seguenti atti di PR pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione all'indirizzo:
<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&guid=GOR-2023-A22&idOggettoVariante=ch08ay4y088100000&idPubblicazione=1>
 - a) **norme di attuazione:**
 - stralcio dell'art. 22 “Commissione di esperti” delle NAPR
 - modifica dell'art. 11 “Distanze da strade, piazze e sentieri” cpv. 6 delle NAPR
 - b) **rapporto di pianificazione** (documento di carattere indicativo).
3. Gli atti della variante di PR concernente l'“Abrogazione art. 22 NAPR Commissione di esperti” sono adottati nel **loro complesso**.
4. Il Municipio è incaricato di provvedere alla pubblicazione degli atti secondo i disposti di legge.

Con ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
f.to D. Vignuta

Il Segretario
f.to F. Lonni

Approvato con risoluzione municipale no. 3198 del 27.11.2023
